

## FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

**OGGETTO: FORNITURA LICENZE SUITE AUTODESK AE&CC PER IL PERIODO  
1/1 - 31/12/2020.  
CIG Z522A2D239**

**IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 24.000,00**

Il presente "Foglio Patti e Condizioni" disciplina il contratto relativo alla procedura di acquisto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. esperita mediante ricorso alla piattaforma MePA, **per la fornitura di n. 6 licenze Suite Autodesk AE&CC** per la Città Metropolitana di Torino aventi le caratteristiche di seguito elencate.

Trattasi di procedura a lotto unico, composto da:

### 1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE	Q.tà
Licenza Autodesk <i>Architecture Engineering &amp; Construction Collection Multi User New Subscription</i>	02HI1-WWN582-T861	6

**Il miglior offerente dovrà produrre, ai fini dell'aggiudicazione, le schede tecniche a comprova delle caratteristiche richieste in sede di gara.**

Per quanto attiene alla disciplina applicabile si fa rinvio, ove qui non diversamente disposto, alla documentazione dell'iniziativa MEPA "BENI", categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" ed in particolare alle "Condizioni generali - Prodotti" e al "Capitolato Tecnico Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" ed in particolare alle "Condizioni generali - Prodotti" della stessa.

### 2. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto coincide con il periodo di decorrenza delle licenze e precisamente dall'1/1/2020 al 31/12/2020.

Le licenze dovranno essere rilasciate come indicato nel punto 4.

Nessuna licenza dovrà essere rilasciata in assenza dell'ordine emesso dall'Amministrazione.

### **3. IMPORTO CONTRATTUALE**

**L'importo contrattuale sarà pari all'importo offerto in sede di gara.**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni della fornitura ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario.

Partecipando alla RdO il concorrente implicitamente accetta tutte le condizioni previste nella stessa e nei suoi allegati e si impegna a dare inizio alla prestazione in pendenza della formale stipulazione del contratto.

### **4. RILASCIO LICENZE**

Il fornitore si impegna ad effettuare la fornitura delle licenze denominate

*Architecture Engineering & Construction Collection n.6 nuove licenze in modalità "multi-utente"*

su nuovo contratto intestato alla Città Metropolitana di Torino, associando le medesime alla casella di posta elettronica

[supervisionesit@cittametropolitana.torino.it](mailto:supervisionesit@cittametropolitana.torino.it)

**rendendole fruibili a far data dall'1/1/2020.**

Al fine di consentire la completa fruibilità delle predette sarà necessario generare un nuovo file di licenza server (*license file*), comprensivo di una serie di prodotti già in possesso dell'ente committente, dei quali verrà data evidenza all'affidatario successivamente alla stipula.

### **5. CORRISPETTIVI**

Il prezzo offerto sarà invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata della prestazione. Il fornitore è tenuto ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, ed ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali.

Si ricorda che le condizioni generali allegate ai bandi MEPA prevedono che “Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, **l'imposta di bollo** e l'eventuale tassa di registro del Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore”.

## **6. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI**

Le fatture, trasmesse in forma elettronica, dovranno riportare gli estremi del CIG e il numero della RDO.

L'Amministrazione scrivente procederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla “messa a disposizione da parte del fornitore” (vedi Circolare del 03.05.2013 n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate), salva formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento si richiamano i disposti del D.Lgs. 192/2012.

**Trattandosi di licenze da attivare sull'annualità 2020, la fattura dovrà pervenire con data NON antecedente l'1/1/2020.**

Il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fattura elettronica è il seguente:

*Città Metropolitana di Torino*

**Codice Ipa: cmt0**

**Codice Univoco Ufficio: ISL9ZC**

**Oggetto: “Fornitura di n. 6 licenze Suite Autodesk AE&CC”**

**CIG Z522A2D239**

## **7. GARANZIA DEFINITIVA**

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare una garanzia definitiva a garanzia del corretto adempimento della prestazione, nella misura prevista dall'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. .

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 93 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., potranno beneficiare delle riduzioni ivi previste.

La cauzione sarà svincolata a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **8. DIFFORMITA'**

L'Amministrazione contesterà alla Ditta eventuali difformità riscontrate nel prodotto rilasciato.

La Ditta dovrà sostituire il prodotto rilasciato entro **3 (tre)** giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, se la Ditta non avrà provveduto, ferma l'applicazione delle penali, l'Amministrazione potrà acquistare le stesse presso terzi fornitori, addebitando alla Ditta l'eventuale maggior prezzo.

Tale termine (3 giorni) non modifica in alcun caso il termine di consegna originario a partire dal quale viene attivato il calcolo della penale.

## **9. PENALITA'**

Nel caso di mancata effettuazione del rilascio nei termini previsti, ovvero in caso di manchevolezze, l'Amministrazione, previa contestazione scritta alla Ditta, avrà facoltà di applicare le seguenti penalità:

- nel caso di manchevolezza o deficienze sulla qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: oltre alla sostituzione dei beni o materiali forniti, pari all'1 % calcolato sull'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% di detto importo.
- per ritardi nello svolgimento delle forniture: pari all' 1 % per ogni giorno naturale di calendario, o frazione di giorno, maturato di ritardo, calcolata sull'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% di detto importo.

In caso di ritardo nel rilascio delle licenze superiore a 15 giorni lavorativi l'Amministrazione si riserva di acquistare presso altro fornitore i beni elencati nell'ordine inevaso, addebitando all'Appaltatore, oltre alle penali maturate, anche il maggior costo sostenuto.

Le penalità saranno addebitate sul credito della ditta.

## **10. RISOLUZIONI**

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto:

- a) in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (tre inosservanze accertate costituiscono "ripetute inosservanze");
- b) in caso di subappalto non autorizzato;
- c) in caso di vizi di fornitura tali da dover comportare per l'Amministrazione il ricorso ad un altro fornitore esterno.

L'Amministrazione procederà a risolvere il contratto con proprio provvedimento, comunicato alla Ditta aggiudicataria, senza necessità di atti giudiziari, salvo il risarcimento dei danni e l'escussione della cauzione prestata dalla Ditta.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla Ditta secondo le vigenti disposizioni di legge.

Nel caso di risoluzione l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria.

## **11. CLAUSOLA RISOLUTIVA**

Si da atto che preventivamente alla stipula del contratto il RUP o il Dirigente competente verificherà il rispetto dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 e s.m.i.

Il contratto è soggetto alla clausola risolutiva ex art. 1 comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli.

La Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di aggiudicare e successivamente stipulare il relativo contratto sotto condizione risolutiva nel caso in cui siano decorsi oltre 30 giorni dall'avvio delle verifiche del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non risultino pervenute tutte le risposte dalle amministrazioni competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

La Città Metropolitana di Torino potrà risolvere il contratto nel caso di riscontro negativo anche solo in relazione ad uno solo dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di risoluzione per le motivazioni di cui sopra, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, eventualmente decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

## **12. SUBAPPALTO**

L'impresa deve dichiarare in sede di offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guide, approvate con determinazione n. 109-7917 del 22/07/2019 della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti e dovrà essere autorizzato dalla Città Metropolitana di Torino nel limite del 30%.

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi elencati dall'art. 105 comma 13 dell'art. sopracitato.

Ai sensi dell'art. 105 c. 1 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del D.lgs. Citato.

### **13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il fornitore/appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito in Legge 217/2010. Si fa presente che l'appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione e che il contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa.

### **14. RISOLUZIONE CONTROVERSIE**

Per la risoluzione delle controversie è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

### **15. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Foglio Patti e Condizioni, si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- D.lgs. 50/2016 del 18/04/2016, e s.m.i.;
- disposizioni in materia di contratti dettate dal Codice Civile;
- tutte le norme vigenti in materia non espressamente citate.

### **16. SPESE CONTRATTUALI**

Le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico della Ditta.